

OGGETTO: Esame ed Approvazione Regolamento di Contabilità dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

In data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA".

Preso atto che i Consigli Comunali hanno stabilito di trasferire le competenze all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, rispettivamente :

- Romeno: deliberazione n. 25 di data 12 giugno 2014;
- Cavareno: deliberazione n. 13 di data 11 giugno 2014;
- Sarnonico: deliberazione n. 19 di data 13 giugno 2014;
- Malosco: deliberazione n. 10 di data 12 giugno 2014;
- Ronzone: deliberazione n. 11 di data 12 giugno 2014;

Con deliberazione N. 1 del 16.06.2014 il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione.

In particolare, è previsto che i Comuni conferiscono all'Unione le attività di programmazione, di gestione e di rendicontazione economico – finanziaria, i servizi ed acquisti e tutti i servizi finanziari;

Si rende necessario approvare un proprio regolamento per il servizio di contabilità;

Gli uffici finanziari dell'Unione hanno predisposto uno schema di Regolamento, comprendente le disposizioni generali, dei bilanci e programmazione, gestione del bilancio (entrate, spese, risultato di amministrazione, principi contabili di gestione) servizio di tesoreria,, rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione, la revisione economico-finanziaria, il servizio di economato;

Il Regolamento proposto per l'approvazione è quello "tipo", già peraltro in vigore in alcuni dei Comuni dell'Unione.

Tutto ciò premesso;

Visto lo schema di regolamento di contabilità, testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 79 articoli;

Sentita una breve illustrazione da parte del Segretario dell'Unione;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dal Segretario dell'Unione, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;

Visto il DPR. 1 febbraio 2005 n. 3/L (Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige);

Il Presidente, assistito dagli scrutatori consiglieri dell'Unione Pedranz Stefano e Daz Renzo constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:

presenti e votanti n .otto (otto);

voti favorevoli n. otto (otto);;

voti contrari n.0 (zero);

astenuti n. 0 (zero)

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio dell'Unione,

DELIBERA

1. Di approvare, sulla base delle motivazioni indicate in premessa, il Regolamento di contabilità dell'U(nione dei Comuni dell'Alta Anaunia, composto da n. 79 articoli, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2. Di trasmettere copia della presente al Tesoriere dell'Unione ed al Revisore dei conti.
3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari per l'Amministrazione, trattandosi di provvedimento a carattere normativo generale.
4. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta dell'Unione durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
 - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.